

Esercizio comunale di attività di onoranze funebri: ordinanza del Tribunale di Rimini

di Elisa Bertasi

La società , nata da un consorzio di imprese funebri, che esercita attività imprenditoriale di onoranze funebri nei Comuni di Santarcangelo e di Rimini, ha proposto ricorso *ex art. 700 c.p.c.* al Tribunale di Rimini, per ottenere provvedimenti idonei a far cessare atti e comportamenti di concorrenza sleale da parte del comune nell'ambito, appunto, di tale attività. Il Comune di Rimini, infatti, esercita, insieme al trasporto funebre, anche l'attività di onoranze. Ed è appunto in tale ambito che la società ricorrente lamenta tutta una serie di situazioni, poste in essere dal comune, che essa definisce atti di concorrenza sleale.

Vediamo in sintesi quali siano i comportamenti stigmatizzati e quale sia, durante il tempo necessario a far valere il diritto in sede giudiziaria ordinaria, il *petitum*:

1. la rimozione, dalla segnaletica stradale comunale, di un cartello contenente la dicitura "Onoranze Funebri Comunale";
2. la rimozione dei manifesti pubblicitari relativi alle "Onoranze Funebri Comunale" dagli uffici comunali aperti al pubblico;
3. la cessazione della distribuzione di biglietti informativi contenenti il numero telefonico del corpo dei vigili urbani per richiedere il servizio di onoranze funebri comunali;
4. la rimozione del numero telefonico suddetto da tutto il materiale pubblicitario;
5. la cessazione della distribuzione sia diretta sia attraverso contenitori di opuscoli o altro materiale pubblicitario all'interno del cimitero comunale e degli uffici pubblici;
6. la cessazione dell'uso esclusivo da parte del comune di plancie funerarie per l'affissione di manifesti mortuari e necrologi commissionati al servizio di onoranze funebri comunali;
7. la cessazione di distribuzione, offerta, presentazione di materiale pubblicitario dal quale risulti una equiparazione fra le attività di trasporto funebre (svolta dal comune in regime di privativa) e di onoranze funebri (svolta dal comune in regime di concorrenza).

Prima di volgere l'attenzione al contenuto dell'ordinanza che si va a commentare, è necessario procedere ad un breve *excursus* riguardante i provvedimenti d'urgenza disciplinati dall'art. 700 del c.p.c.. Questa norma dispone che colui il quale "ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può richiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito". La

particolarità dei provvedimenti in esame è quella di operare soltanto per situazioni alle quali non sono applicabili misure cautelari tipiche (vale a dire il sequestro conservativo e giudiziario, denuncia di nuova opera e danno temuto, istruzione preventiva ed altre misure cautelari previste da leggi diverse).

Si tratta, quindi, di provvedimenti residuali ed atipici sia in relazione alla natura del diritto da tutelare sia in relazione al contenuto del provvedimento da emettere (in proposito la legge si limita a stabilire che esso sia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti di quella che sarà poi la sentenza sul merito).

I provvedimenti d'urgenza, così come i provvedimenti cautelari, presuppongono i requisiti del *fumus boni iuris* (apparente fondatezza della pretesa) e del *periculum in mora* (pericolo nel ritardo) (1).

Pertanto, il giudice che, nell'ambito dei provvedimenti d'urgenza, si trova a dover decidere se accogliere o meno le richieste del ricorrente dovrà valutare se i fatti esposti a fondamento di essa integrino gli estremi di un pregiudizio imminente ed irreparabile. In concreto, il giudice verificherà l'esistenza dei due requisiti e laddove non vi fossero rigetterà il ricorso.

Nel caso in oggetto, il Tribunale di Rimini ha ritenuto che il ricorso in oggetto sia destituito di fondamento per difetto dei presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, in quanto non è stato dedotto né provato il pregiudizio imminente ed irreparabile conseguente all'attività del Comune di Rimini.

Il Tribunale, pur nella sommaria delibazione propria dei provvedimenti di questo tipo, non ha, comunque, ravvisato che i fatti addebitati al comune siano riconducibili ad un'attività di concorrenza illecita, vale a dire un'attività che, attraverso un doloso squilibrio delle condizioni di mercato, arrechi un pregiudizio economico al concorrente.

Dall'esame sommario dei singoli atti asseriti illeciti, il Tribunale giunge alla considerazione che il motivo comune di doglianza consiste nell'utilizzo, da parte del comune, della struttura pubblica municipale.

Tuttavia, esso rileva che tale comportamento non è di per sé censurabile, dal momento che si tratta di un legittimo utilizzo dei mezzi di cui l'amministrazione dispone al fine di perseguire pubblici interessi e che il servizio in oggetto si connota, appunto, per le rilevanti finalità sociali.

Per i motivi che si sono evidenziati il Tribunale ha rigettato il ricorso.

(1) Anche il pericolo nel ritardo è atipico, vale a dire che la legge non ne ipotizza i possibili contenuti, ma si limita a stabilire che esso deve presentare gli estremi dell'immediatezza e dell'irreparabilità. L'irreparabilità sussiste ogniqualvolta nelle more del giudizio di merito l'attore non possa servirsi di alcun rimedio sufficientemente efficace contro la situazione che gli deriva dal danno minacciato.